

N. **898/2015** Sent.

Depositata il

Irrevocabile il

N. Reg. Esec.

N. Part. Cred.

Scheda il

19 OTT. 2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE

(in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Fraioli)

all'udienza 27.04.2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

Z

libero - presente

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 572 c.p. perché, in qualità di Dirigente di un Ente Pubblico

di Udine, maltrattava la dott.ssa Y dipendente

della medesima sede con il molo di Sostituto del Dirigente, mediante le seguenti condotte:

- definendola, sia in sua presenza sia in sua assenza ed in presenza di terze persone, "La padrona", "La madama", "La nanerottola", "La grande padrona" e con altre simili espressioni;

- dicendo, sia in sua presenza sia in sua assenza ed in presenza di terze persone, "che le venisse un colpo", "che le venisse un accidenti", "che

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Fraioli', written over a horizontal line.

possa morire", "che le passi un camion sulla testa",

ed altre simili espressioni;

- emarginandola e delegittimandola nell'ambiente di lavoro sia mediante l'uso in pubblico delle espressioni sopra indicate, sia mediante la colpevolizzazione della stessa per il deterioramento del clima di lavoro;
 - privandola delle proprie mansioni, in un primo momento, pur conservandola nel medesimo ruolo, di fatto omettendo di inoltrarle le previste comunicazioni e di comunicarle lo svolgimento di incontri a cui avrebbe dovuto partecipare e, successivamente, revocandole l'incarico di Sostituto del Dirigente;
 - creandole difficoltà di gestione della propria attività lavorativa ritardando o ostacolando il rimborso delle spese per missioni ed ostacolando la fruizione delle ferie;
 - in generale, mortificandola davanti ai colleghi ed ai subordinati e vessandola mediante decisioni e rimproveri non determinati da motivi di servizio;
- così facendo, rendendole la vita penosa all'interno dell'ambiente di lavoro e provocandole un disturbo ansioso depressivo con somatizzazioni, a livello gastrico, capogiri, dimagrimento, tremori, vertigini.

In Udine dal gennaio 2007, in permanenza al dicembre 2009

Con l'intervento del pubblico ministero dott. Cino, con delega; dell'avv. Toffano, procuratore di parte civile; dell'avv. _____ e dell'avv. _____ difensori dell'imputato.

- CONCLUSIONI DELLE PARTI -

PUBBLICO MINISTERO: condanna ad anni due di reclusione;

PARTE CIVILE: "1. Condannarsi l'imputato alla pena di legge per il fatto di cui al capo d'imputazione; 2. In subordine condannarsi l'imputato ai



sensi dell'art. 572, comma 2, per la sussistenza del delitto di lesioni così come certificate nella perizia del dott. Medico, comportante un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a giorni quaranta; 3. In ulteriore subordine, qualificarsi il reato come fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p. o di cui all'art. 610 c.p. aggravato ex art. 61 c.p. n. 2; 4. Condannarsi l'imputato al pagamento di una provvisoria provvisoriamente esecutiva di euro 8.000, salva diversa liquidazione giudiziale; 5. Subordinarsi l'eventuale sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno o al versamento della provvisoria; 6. Condannarsi l'imputato al risarcimento dei danni patiti dalla dott.ssa Pontassuglia sia patrimoniali che non patrimoniali, biologici, esistenziali, alla vita di relazione, nonché per il danno morale cagionato, nella somma che sarà accertata e/o ritenuta di giustizia; 7. Condannarsi l'imputato alla rifusione delle spese di parte civile, come da nota spese, salva diversa liquidazione giudiziale";

DIFESA: assoluzione perché il fatto non sussiste;

- RAGIONI DELLA DECISIONE -

Con decreto di data 27.10.2010 (G.U.P. presso il Tribunale di Udine) si dava ingresso a giudizio per il reato di cui al capo d'imputazione sopra trascritto. (1)

Alla prima udienza (26.01.2011), dichiarata la contumacia dell'imputato, le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie.

All'udienza 11.04.2011, presente l'imputato e revocatane la contumacia, aveva luogo l'esame dei testi Y e A .

¹ In udienza preliminare si era costituita parte civile Y rappresentata e difesa dall'avv. Rosi Toffano, foro di Udine.



L'istruttoria proseguiva il 25.10.2011 con i testi B , C , D , E e F ; il 26.03.2012 con i testi G , H , I , L , M e N ; il 19.02.2012 con i testi Medico , P , Q , R , S , T e U .

All'udienza del 25.03.2013 la trattazione veniva differita per eccessivo carico del ruolo.

All'udienza 04.11.2013, mutata la persona del giudicante e riaperto il dibattimento, le parti si richiamavano alle istanze di prova già dedotte (a cui seguiva la conferma della precedente ordinanza ex art. 495 c.p.p.), prestando altresì il consenso all'utilizzo delle prove formate innanzi al Tribunale in diversa composizione, con l'eccezione delle dichiarazioni rese dal teste D .

All'udienza 07.07.2013 il giudice riconosceva il legittimo impedimento del procuratore di parte civile, alla cui istanza di rinvio la difesa dell'imputato aderiva.

All'udienza 15.10.2014 venivano sentiti i testi D , AA , BB , CC , DD , EE e FF .

L'udienza 31.03.2015 era differita per assenza della teste GG , la quale veniva sentita all'udienza 24.03.2015.

Non essendovi altri mezzi di prova da assumere e chiusa quindi l'istruttoria, all'udienza 07.04.2015 si è svolta la discussione, aggiornata per repliche al 27.04.2015.

~~~~~

La ratio decidendi della pronuncia assolutoria risiede nel difetto di uno dei presupposti fattuali che compongono il proprium oggettivo tipico della



figura delittuosa in esame, i.e. il tratto di *familiarità* del contesto di riferimento.

Mette conto al proposito richiamare che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è soltanto nel limitato ambito di un rapporto di natura para - familiare che può ipotizzarsi, ove la sua funzione sia alterata attraverso condotte abitualmente insidiose e prevaricatrici, il reato di maltrattamenti. <sup>(2)</sup>

Ebbene in questa prospettiva ermeneutica, che si ritiene corretta e ineludibile <sup>(3)</sup>, reputa il Tribunale che le azioni accertate in dibattimento *non siano maturate in un ambito lavorativo avente le connotazioni di cui sopra.*

La disamina dell'ampia prova testimoniale acquisita al processo e della documentazione versata in atti evidenzia in effetti come la persona

---

<sup>2</sup> L'art. 572 c.p. indica come soggetto passivo anche la "persona sottoposta all'autorità dell'agente o a lui affidata (...) per l'esercizio di una professione o di un'arte". La formula linguistica utilizzata postula il chiaro riferimento a rapporti implicanti una subordinazione, sia essa giuridica o di mero fatto, che da un lato può indurre il soggetto attivo a tenere una condotta di soverchieria verso il soggetto passivo e dall'altro rende difficile a quest'ultimo di sottrarvisi, con conseguente umiliazione della sua personalità. Proprio incidendo sulle nozioni di "subordinazione ad autorità" e di "affidamento" è stato ricondotto alla ratio legis sottesa all'art. 572 c.p. il rapporto che può in taluni casi insorgere nell'ambiente di lavoro: tuttavia, sono da escludere interpretazioni che emancipino la sussunzione nella citata norma incriminatrice da situazioni non chiaramente caratterizzate da relazioni abituali e intense, consuetudini di vita e quant'altro esprima in maniera inequivoca un contesto di natura para-familiare (le considerazioni testé riassunte rispondono a criteri interpretativi compiutamente delineati dalla Suprema Corte: cfr. tra le altre conformi Cass. 685 del 22/09/2010 - Rv. 249186; Cass. 24642 del 19/03/2014 - Rv. 260063).

<sup>3</sup> Il principio di tipicità dell'illecito penale e il divieto di applicazione analogica ostano a letture interpretative di segno diverso.



offesa abbia vissuto momenti di vita lavorativa in un clima di riconoscibile disagio.

Non si esclude che, avuto riguardo alla tipologia di dinamiche dedotte in giudizio e alle conflittualità che si erano create all'interno dell'ufficio <sup>(4)</sup>, i racconti delle principali fonti dichiarative dirette siano in parte segnati da una lettura di matrice soggettiva delle vicende, con spontanea tendenza alla "drammatizzazione" ovvero a rivisitare i trascorsi negli aspetti più critici.

Ciò nondimeno, pur ridimensionate nel numero e nella portata offensiva, le circostanze fattuali introdotte in dibattimento restano consistenti e offrono indicazioni fattuali specifiche, con un incedere consequenziale e complessivamente scevro di disequilibri.

In questo senso appare dunque adeguata la prova sul fatto che la concatenazione di atteggiamenti e decisioni del dirigente abbia travalicato la sfera relazionale dell'ambito lavorativo, secondo un disegno mirato a "emarginare" la dott.ssa Y .<sup>(5)</sup>

Ciò posto, chiari esiti probatori consentono al contempo di rilevare che le condotte in argomento abbiano avuto luogo all'interno di una dinamica aziendale di carattere complesso.

---

<sup>4</sup> Non estranei alla fattispecie sono profili di bilateralità delle condotte dei protagonisti, con conseguente perdita della connotazione di "sopraffazione" strutturalmente insita nella norma de qua.

<sup>5</sup> Il legittimo esercizio delle prerogative dirigenziali trova un limite nell'utilizzo di forme *inutilmente* incidenti sull'altrui sfera personale di dignità; estraneo alla legittima affermazione delle linee programmatiche e della direzione dell'ufficio appare ad esempio l'invio di e-mail che in maniera indiretta, ma pungente, rimarca la soddisfazione per il 99% dei dipendenti o l'utilizzo di nomignoli nei dialoghi con altre persone dell'ambiente lavorativo.



Si tratta infatti della sede provinciale di un ente pubblico, come tale governato da una preordinata *divisio* in uffici e da meccanismi decisionali derivanti da norme amministrative, caratteri questi che si pongono in distonia con quella intensa relazione lavorativa che partecipa di momenti assimilabili a una convivenza. <sup>(6)</sup>

A fondare un diverso avviso non possono valere considerazioni sulla frequenza dei rapporti di lavoro intercorsi tra odierno imputato e persona offesa e sulla stretta collaborazione dovuta anche alla prossimità delle funzionali apicali rispettivamente svolte.

Altro è il clima di spontaneità che può sorgere nel tempo in ambienti ristretti e che esalta l'aspetto personalistico dei rapporti d'ufficio; altro è l'instaurarsi di una consuetudine o comunanza di vita prossima a quella caratterizzante il consorzio familiare.

Nella specie, invero, mancano del tutto momenti sintomatici di una tale situazione. <sup>(7)</sup>

A fronte della molteplicità dei contatti di lavoro all'interno della sede, mai sono stati introdotti significativi momenti di una dimensione confidenziale del contesto.

---

<sup>6</sup> Per tale ordine di considerazioni è stata ad esempio esclusa (per citare esempi di contesti che richiamano quello in esame) la configurabilità del reato ex art. 572 c.p. nel rapporto dirigente - dipendente di un'azienda di grandi dimensioni (Cass. 26594 del 06/02/2009) o ancora sindaco - dipendente comunale (Cass. 43100 del 10/10/2011).

<sup>7</sup> Nella verifica giurisprudenziale sono stati ritenuti indici di parafamiliarità il frequente consumo di pasti insieme, l'elevato numero di trasferte fuori sede con pernottamento nei medesimi alberghi, un isolamento rispetto all'esterno, nel senso che una parte consistente delle dinamiche di vita è assorbita nel contesto lavorativo (si pensi al rapporto tra datore di lavoro e colf): ebbene, *nessuno di tali aspetti è nella fattispecie ravvisabile.*



Non si rileva del resto neppure una continuativa vicinanza fisica, dato che gli uffici non erano contigui. (<sup>8</sup>)

I frequenti rapporti intercorsi *in maniera autonoma* con vari altri colleghi rende poi difficile cogliere una condizione di isolamento, idonea come tale ad amplificare il lamentato contegno dirigenziale. (<sup>9</sup>)

La persona offesa svolgeva variegate mansioni con l'indipendenza propria dell'inquadramento di livello elevato.

Partecipava inoltre ad alcune riunioni sindacali (o a meccanismi che, comunque denominati, tendevano alla composizione di conflitti sorti all'interno della struttura), con piena capacità di rappresentare opinioni e profili ritenuti critici nella linea gerarchica e nella gestione del settore.

In definitiva, dunque, non trova riscontro nel caso in esame la sussistenza di un ambiente parafamiliare: la fattispecie, di conseguenza, non è sussumibile nella contestata norma incriminatrice.


Va a questo punto ancora osservato che l'ipotesi accusatoria risulta carente sotto il profilo di un'eventuale qualificazione delle condotte a termini dell'art. 610 c.p.

Pur nella riconosciuta valenza del contegno a incidere sulla sfera personale della collega, è tuttavia *da escludere* una connotazione psicologicamente violenta o minacciosa.

---

<sup>8</sup> La struttura contava circa 50 unità, di cui la maggior parte in Vicolo Corto e le altre in Vicolo Sretto

<sup>9</sup> E' evidente che l'assenza di un rapporto esclusivamente "uno ad uno" segna un significativo momento di distacco da quella condizione limitante, la potenzialità che non di rado qualifica i maltrattamenti (nell'accezione di cui alla disciplina in esame), rendendo più difficile il disvelamento e l'affrancamento da tali pratiche da parte del soggetto passivo.



Si tratta invero di una dimensione fattuale del tutto estranea alla vicenda de qua, non potendosi prescindere dall'osservare che l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 610 c.p. è costituito da una vis che abbia l'effetto di costringere taluno a fare, omettere o tollerare una determinata iniziativa altrui non dovuta, mentre nella specie non vi è stata alcuna forma di violenza né la minaccia di un male ingiusto *il cui verificarsi dipendeva dall'iniziativa dell'odierno imputato.* <sup>(10)</sup>


E' poi evidente che vanno escluse dal titolo in esame le condotte omissive, di mancata cooperazione o quant'altro *rientri nelle prerogative dirigenziali*: così, ad esempio, non c'è alcuna violenza privata "nel dover sopportare" la predisposizione di un procedimento amministrativo con scelta di un diverso responsabile, secondo un percorso che nella prospettiva della persona offesa comportava un deprezzamento delle sue qualità lavorative.

S'impone dunque, complessivamente, un decisum assolutorio con la formula in dispositivo.

~~~~~

Considerato il carico del ruolo, si è reso opportuno riservare giorni novanta per la motivazione.

¹⁰ In assenza di una tale componente, qualsiasi condotta di minaccia tout court o di ingiuria costituirebbe anche una violenza privata.



P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p.

- assolve l'imputato dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste;


visto l'art. 544 c.p.p.

riserva giorni novanta per la motivazione.

Udine, 27.04.2015

IL GIUDICE
(dr. Andrea Fraioli)



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Simona ZAMARIAN

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL1.9.Ott.2015!.....

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Simona ZAMARIAN


Applicate sull'originale

mass. per

€ 5,76

- 2 NOV. 2015

